

Editoriale

Quali priorità per il 2011?



Lo stato di salute della previdenza complementare può essere esaminato in modo sintetico leggendo tre dati: la variazione del numero degli aderenti ai fondi pensione, i rendimenti e la crescita dei patrimoni.

Periodicamente la Covip mette a disposizione di tutti i dati aggiornati relativi a tutte le forme di previdenza complementare. I dati più recenti – disponibili a questo link http://www.covip.it/wp-content/files_mf/1296555107Agg_Stat-Set2010v20110127.pdf – riguardano l'aggiornamento di queste tre grandezze al 31 dicembre 2010. Da un rapido esame di queste informazioni è possibile tracciare un quadro delle priorità da affrontare nel 2011.

Il primo dato, quello relativo al numero di adesioni, ci restituisce immediatamente l'impressione di una situazione di stallo. A livello generale, infatti, pur essendo il tasso di adesione alla previdenza complementare non pienamente soddisfacente (siamo intorno al 23%), emerge con chiarezza il rallentamento della crescita delle adesioni. A livello generale gli iscritti ai fondi pensione sono

cresciuti del 5,4% su base annua. Tra i lavoratori dipendenti del settore privato la crescita è stata del 4,2%. Si tratta di un dato sicuramente positivo, vista la crisi da cui si sta uscendo. Tuttavia, se esaminiamo la situazione dei fondi pensione negoziali, il dato è negativo (-1,6%). Questo aspetto pone al centro dell'attenzione la necessità di porre in essere delle iniziative di comunicazione istituzionale, eventualmente con il coinvolgimento delle parti sociali, delle categorie e dei patronati, visto che proprio sulle forme di previdenza complementare dove il loro apporto potrebbe e dovrebbe essere più determinante – i fondi pensione negoziali – lo stallo è più marcato.

Dall'esame dell'evoluzione dei patrimoni e dei rendimenti, invece, possiamo ricavare indicazioni più confortanti. I patrimoni, infatti, sono cresciuti sensibilmente: +12,3% a livello generale; +19,2% quelli dei fondi pensione negoziali. Quanto ai rendimenti, solo i comparti garantiti – senza considerare l'integrazione del valore della garanzia – e gli obbligazionari puri non hanno battuto il Tfr. Non è possibile non ricordare a questo proposito, però, tra le priorità del 2011 la necessità di mettere mano all'aggiornamento della disciplina dei limiti agli investimenti, vecchia ormai di 15 anni, che dal 31 maggio 2010

In questo numero

Editoriale: Quali priorità per il 2011?	Pag. 1
Trattazione dei reclami: quali obblighi e come adempiervi?	Pag. 2
La covip prende posizione sulle omissioni contributive	Pag. 4
Notizie brevi	Pag. 5

Editoriale (segue da pagina 1)

si applica anche ai fondi pensione preesistenti a contribuzione definita.

Da ultimo, visti anche gli effetti dei recenti interventi della Covip (sulla comunicazione periodica annuale, sulle comunicazioni in occasione dell'erogazione delle prestazioni, sulla trattazione dei reclami e l'istituzione del relativo registro elettronico) che entrano in vigore nel 2011 e si applicano anche ai fondi pensione preesistenti, va segnalata l'esigenza di iniziare a ripensare al complesso degli oneri a carico degli operatori, costretti a inseguire le novità normative ed i con-

tinui adeguamenti. L'incremento della complessità dell'attività di gestione, con il conseguente incremento dei costi, induce ad inserire tra le priorità del 2011 per un verso la semplificazione delle regole, per altro verso, proprio per far fronte con maggiore efficacia ed efficienza alle crescenti – e quasi sempre legittime e corrette – richieste del regolatore pubblico, la valutazione di razionalizzazioni e accorpamenti tra fondi di dimensioni eccessivamente ridotte, presenti soprattutto nel settore bancario e assicurativo.



Trattazione dei reclami: quali obblighi e come adempiervi?

La Commissione di vigilanza, con deliberazione del 4 novembre 2010, ha indicato i criteri che i fondi pensione devono seguire nella trattazione degli esposti.

Tali «Istruzioni per la trattazione dei reclami» entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° aprile 2011 e troveranno applicazione per tutte le diverse forme pensionistiche complementari: fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici, fondi pensione interni.

Vediamo di seguito la procedura volta a rilevare eventuali disfunzioni del sistema di previdenza complementare.

Cos'è un reclamo?

Per reclamo si intende una comunicazione scritta indirizzata ai fondi pensione avente ad oggetto presunte irregolarità, criticità o anomalie rela-

tive al funzionamento della forma pensionistica stessa.

Gli iscritti che intendono presentare un reclamo devono in primo luogo indicarne l'oggetto al fondo pensione interessato che, a sua volta, dovrà fornire tempestivo riscontro.

Se il fondo pensione in questione non fornisce una risposta entro 45 giorni dalla segnalazione del reclamo oppure se la risposta data non risulta soddisfacente allora è possibile rivolgersi alla Commissione di vigilanza.

Inoltre, in situazioni di particolari gravità e urgenza potenzialmente pregiudizievoli per la collettività degli iscritti, è prevista la facoltà di rivolgersi in via immediata alla Covip.

I reclami ricevuti dai fondi pensione vengono raccolti in un apposito registro gestito in forma elettronica che segue tutte le evoluzioni della loro trattazione fino alla conclusione. A ciascun

Trattazione dei reclami: quali obblighi e come adempiervi?

(segue da pag.2)

reclamo è assegnato un codice numerico identificativo.

Il registro deve riportare per ciascun reclamo almeno i seguenti elementi informativi:

- a. data di ricevimento del reclamo;
- b. dati identificativi del soggetto che presenta il reclamo o, se è presentato da un soggetto terzo i dati della persona nel cui interesse è presentato;
- c. numero di iscrizione all'Albo tenuto dalla Covip della forma pensionistica complementare oggetto del reclamo;
- d. indicazione sommaria del reclamo;
- e. indicazione dell'area di attività interessata;
- f. estremi dell'ulteriore corrispondenza intercorsa con il reclamante prima dell'esito della trattazione (eventuale);
- g. esito della trattazione;
- h. data dell'invio al soggetto interessato della comunicazione relativa all'esito della trattazione;
- i. eventuale devoluzione della problematica agli organi giudiziari, ricorso a procedure di mediazione o arbitrato.

La gestione dei reclami deve avvenire nel rispetto dei principi di tempestività, correttezza e buona fede.

A tale scopo i fondi pensione adottano adeguati presidi organizzativi e idonee procedure operative. Il responsabile delle forme pensionistiche riferisce all'organo di amministrazione e alla Covip i casi di inadeguatezza di tali meccanismi.

I fondi pensione danno riscontro direttamente ai soggetti reclamanti entro 45 giorni dal ricevimento.

Adempimenti amministrativi

Per quanto riguarda gli adempimenti informativi, occorre che i fondi pensione forniscano tut-

te le informazioni utili per la presentazione dei reclami e per la trasmissione degli esposti alla Covip innanzitutto attraverso i siti internet.

La Nota informativa deve contenere indicazioni sulle modalità di presentazione dei reclami e la possibilità di inviare esposti alla Covip.

I fondi pensione, inoltre, invieranno alla Covip informazioni di sintesi sui reclami loro pervenuti con la periodicità e le modalità indicate nella circolare del 2 dicembre 2010.

Con tale circolare Covip richiede alle forme pensionistiche complementari di trasmettere informazioni di sintesi sui reclami loro pervenuti e sulla relativa trattazione, con il fine di istituire una segnalazione periodica avente ad oggetto i reclami stessi.

In primo luogo ai fondi è richiesto di trasmettere alla Covip informazioni relative all'anno 2011 con riguardo al periodo 1° aprile – 31 dicembre, integrate da una informazione di sintesi sul numero di reclami pervenuti nell'intero anno.

Alla suddetta circolare è allegato un prospetto («Segnalazione Trattazione Reclami-Prospetto anno 2011») da cui si evincono le informazioni richieste.

La segnalazione è suddivisa in sei sezioni ciascuna contenente: informazioni necessarie a individuare il fondo pensione, il soggetto referente della forma pensionistica interessata dai reclami da contattare qualora siano necessari chiarimenti in merito alla segnalazione, i dati di tipo numerico riferiti ai reclami pervenuti con indicazione degli elementi essenziali per la trattazione.

Covip nella stessa circolare richiede, infine, che la comunicazione periodica che i fondi dovranno inviare agli iscritti per l'anno 2010 contenga informazioni circa le novità in materia di trasmissione e trattazione dei reclami.

Il sistema predisposto ha il chiaro intento di mi-

Trattazione dei reclami: quali obblighi e come adempiervi?

(segue da pag.3)

gliorare i servizi offerti all'aderente fornendo soluzioni operative ad ogni espressione di insoddisfazione da parte degli iscritti.

Attenzione: sono tenuti al rispetto di queste

disposizioni anche le banche e le assicurazioni nel cui patrimonio siano istituiti fondi pensione «preesistenti» interni.



La Covip prende posizione sulle omissioni contributive

Con la risposta a quesito di ottobre 2010, la Covip esamina il caso della insinuazione al passivo dei fondi pensione quando fallisce il datore di lavoro che ha omesso di versare al fondo pensione il Tfr e la contribuzione dovuta.

Nel caso specifico, il lavoratore che aveva chiesto l'insinuazione dei propri crediti nello stato passivo del fallimento del datore di lavoro. Il giudice delegato, pur ammettendo nello stato passivo il credito relativo al Tfr non corrisposto dall'azienda al dipendente al momento del licenziamento, aveva respinto la domanda di ammissione del credito per le quote di Tfr non versato al fondo di previdenza complementare, precisando che per questo l'unico legittimato è il fondo pensione e non la persona iscritta.

La Covip, nella sua risposta a quesito, ripercorre gli argomenti in base ai quali la titolarità del credito non può essere negata all'aderente.

Tuttavia, riconoscendo l'importanza dell'ammissione al passivo in quanto necessaria per ottenere poi l'attivazione del fondo di garanzia Inps, la Covip esprime l'avviso che nei casi in cui il giudice della procedura fallimentare individui nel fondo pensione l'unico soggetto legittimato all'insinuazione nello stato passivo dei crediti per contributi non versati dal datore di lavoro, sia opportuno che il fondo stesso si uniformi alla disposizione del giudice e ponga in essere gli adempimenti necessari per la tutela degli interessi dell'iscritto.

Se il fondo non si attivasse, infatti, l'aderente al fondo verrebbe danneggiato irrimediabilmente: l'insinuazione nello stato passivo costituisce un presupposto per l'attivazione da parte dell'aderente delle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia, unico presidio specifico apprestato attualmente dall'ordinamento per tutelare gli iscritti dalle omissioni contributive di parte datoriale.

NOTIZIE BREVI

La Covip conferma la possibilità di sospendere il versamento del TFR maturando

Con gli Orientamenti del 21 ottobre 2010 la Covip ha ribadito che un aderente a un fondo pensione negoziale presso il quale viene versato periodicamente il TFR maturando, pur in costanza di rapporto di lavoro, ha la possibilità di sospendere il versamento di tale TFR purché attivi contestualmente il relativo versamento a un diverso fondo pensione, anche senza trasferirsi a tale fondo pensione. Questo aspetto era già stato chiarito con una risposta a quesito di febbraio 2009, in relazione ai casi in cui il secondo era un fondo pensione aperto ad adesione collettiva. Ora la Covip torna su questo tema per precisare che questa possibilità è praticabile anche verso fondi pensione aperti ad adesione individuale o Pip.

Aggiornamento delle Linee Guida sui trasferimenti

Il 20 dicembre 2010 sono state aggiornate le Linee guida sui trasferimenti. In particolare, oggetto degli aggiornamenti è stato l'allegato I alle Linee Guida che illustra le informazioni che è necessario trasmettere al fondo presso cui l'aderente chiede di essere trasferito. Alla firma dell'aggiornamento, avvenuto presso Covip, erano presenti rappresentanti di Abi, Ania, Assofondipensione, Assogestioni, Assoprevidenza e Mefop. Al fine di dare agli operatori il tempo di adeguare le proprie prassi, il nuovo allegato entrerà in vigore il 1° giugno 2011.

**Per approfondimenti consulta
la sezione previdenza del sito
www.uilca.it**

SEGRETERIA NAZIONALE
DIPARTIMENTO PREVIDENZA

VIA LOMBARDIA , 30
00187 ROMA
TEL.06/4203591
FAX 06.484704
E-MAIL: uilca@uilca.it
PAGINA WEB: www.uilca.it